

CAPO VII – ARTE DI STRADA

Art. 32 – Definizione di arte di strada e sottrazione al regime dell'occupazione di suolo pubblico



1. Il Comune di Feltre riconosce l'arte in strada come fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche.

2. L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

3. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico come previsto dal Regolamento comunale per l'occupazione spazi aree pubbliche nonché del regolamento per la concessione delle aree comunali alle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 33 – Orari e spazi

1. Gli orari previsti e gli spazi idonei, salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative inviate al Comandante del Corpo di Polizia Locale da parte dell'Ufficio attività culturali di questo Comune sono:

a) tutte le giornate feriali e festive dell'anno; nel **periodo invernale** (dal 1° ottobre al 31 marzo): **dalle 7.30 alle ore 12.30** e dalle ore **14.00 alle ore 24.00**; nel **periodo estivo** (dal 1° aprile al 30 settembre): **dalle ore 7.30 alle ore 12.30** e **dalle 15.30 alle ore 24.00**;

b) Spazi: le zone pedonali corrispondenti ad un raggio di tre metri dall'apposito cartello segnaletico posto, a norma ed in attuazione del presente capo, nelle seguenti aree di circolazione:



- 1) entrata Galleria Romita (da Campogiorgio),
- 2) slargo fontana di Via Roma,
- 3) angolo Banca del Veneto e Porta Imperiale,
- 4) prossimità della fontana in area ex manifattura,
- 5) Piazzale Silvio Guarnieri,
- 6) Piazzetta Trento e Trieste,
- 7) Via Mezzaterra davanti Palazzo Villabruna – Bellati,
- 8) Piazzetta Iacopo Odoardi,
- 9) inizio Salita Muffoni (da Via Mezzaterra),
- 10) Piazza V. Emanuele (davanti al Punto informazioni VCA),
- 11) inizio Salita Bernardino Guslini.

2. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

3. L'Amministrazione comunale si riserva per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, quali, a titolo esemplificativo, la concomitanza di manifestazioni, lavori in corso etc., di vietare temporaneamente l'arte in strada anche negli spazi menzionati.

4. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione possono contattare personalmente degli artisti di strada e farli esibire nelle aree pubbliche circostanti alla loro attività anche se non segnalate da apposita segnaletica purché vengano rispettate tutte le disposizioni del presente capo.

5. Il Sindaco ha facoltà di apportare deroghe, variazioni ed integrazioni per quanto attiene gli orari e le aree interessate all'esercizio dell'arte in strada.

Art. 34 – Norme per l'esercizio dell'arte di strada

1.Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.

2.All'artista di strada è consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, rientrino entro la normale soglia di tollerabilità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3.In ogni caso deve essere rispettata la quiete pubblica e non possono essere superati i decibel previsti dalla legge.

4.L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo e alla durata della sue esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica. Lo stesso è altresì responsabile circa la titolarità di eventuali altre autorizzazioni quali, a titolo esemplificativo, i permessi SIAE.

5.L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

6.Il passaggio a cappello tra il pubblico dell'artista di strada alla fine della sua performance, non è in contrasto con il comma precedente.

7.E' vietato all'artista esercitare il commercio ambulante, ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità che non sia in osservanza delle norme vigenti.

Art. 35 – Controllo e sanzioni

1.Gli agenti di Polizia Locale e degli altri corpi di polizia a valenza generale, per motivi di ordine pubblico, per prevenire o limitare occasioni di disturbo, per garantire a tutti i fruitori equa possibilità di utilizzo degli spazi, d'ufficio o su richiesta dei residenti o dei titolari delle attività commerciali poste nei pressi delle postazioni, possono ingiungere agli occupanti una rotazione nell'ambito degli spazi previsti a norma dell'art. 33 comma primo, sub b).

2.Gli agenti del corpo di Polizia Locale possono altresì ordinare l'allontanamento immediato dell'occupante, sospendendo temporaneamente la possibilità per questi di fruizione degli spazi, nei casi di:

a) violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 33, commi 1, 2 e 3, all'art. 34, commi 1, 4, 5 e 7;

b) emissioni percettibili eccedenti l'ordinaria soglia di tollerabilità;

c) utilizzo delle aree per azioni di accattonaggio o mendicanza, anche se affiancate o correlate alle attività di cui all'art. 32, comma 1, del presente regolamento;

d) mancato ottemperamento dell'ordine di rotazione di cui al comma precedente.

3.Con provvedimento del Comandante del corpo di Polizia Locale può essere interdetto l'utilizzo degli spazi di cui all'art. 33, comma primo, sub b), per un periodo da 2 a 24 mesi, quale misura accessoria oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie già previste,

a) ai fruitori che abbiano violato le prescrizioni di cui ai commi quarto, quinto e settimo dell'art. 34;

b) a coloro che non abbiano ottemperato all'ordine di allontanamento di cui al comma 2 del presente articolo;

c) a coloro che contestualmente all'utilizzo degli stessi si siano resi colpevoli della commissione di illeciti penali;

d) a coloro che non abbiano provveduto tempestivamente a saldare le sanzioni pecuniarie comminate a norma del presente capo.

4.Al fine di garantire l'esecuzione ed effettività della misura di cui al comma 3 del presente articolo è istituito apposito registro curato dal corpo di Polizia Locale.

5.Chi viola le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 dell'art. 33, dell'art. 34, dei commi 2 e 3 dell'art. 35 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 36 – Responsabilità

1.L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.